

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
E DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEL POSTO TAPPA, DEL CAMPEGGIO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI
COMUNALI IN FRAZIONE UPEGA
PERIODO 2022/2025**

SOMMARIO

PARTE I OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE

- ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
- ART. 2 - FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO
- ART. 3 - NORMATIVA APPLICABILE
- ART. 4 - DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE

PARTE II PIANO GESTIONALE

- ART. 5 -SERVIZI MINIMI RICHIESTI
- ART. 6 - PERIODI DI APERTURA DELLE STRUTTURE
- ART. 7 - ONERI DEL GESTORE
- ART. 8 - ONERI DEL COMUNE
- ART. 9 - PERSONALE IMPIEGATO

PARTE III OBBLIGHI CONTRATTUALI

- ART. 10 - DURATA E FORMA DEL CONTRATTO
- ART. 11 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO
- ART. 12 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
- ART. 13 - MODIFICHE E MIGLIORIE
- ART. 14 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
- ART. 15 - PAGAMENTO DEL CANONE
- ART. 16 - DANNI A PERSONE A COSE
- ART. 17 - VIGILANZA
- ART. 18 - PENALITÀ
- ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ART. 21 - RINVIO

PARTE IV - DISCIPLINARE DI GARA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- ART. 22 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
- ART. 23 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 24 - DOCUMENTAZIONE: BUSTA "A"
- ART. 25 - OFFERTA ECONOMICA: BUSTA "B"
- ART. 26 - ESCLUSIONI DALLA GARA
- ART. 27 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA
- ART. 28 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- ART. 29 - DATA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA
- ART. 30 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
- ART. 31 - SUBAPPALTO
- ART. 32 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 33 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
- ART. 34 - ALLEGATI

PARTE I - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE

ART. 1

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’appalto ha per oggetto la gestione del posto tappa (complesso immobiliare di proprietà del Comune in Frazione Upega Via A.Lanteri,) del campeggio e degli impianti sportivi (campo da tennis, campo da calcio, giochi per bimbi) con relative pertinenze. Il tutto meglio individuato nella planimetria che sotto la lettera “A” si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Tutte le strutture oggetto dell’appalto sono in località Upega frazione del Comune di Briga Alta.

ART. 2

FINALITA’ DELL’AFFIDAMENTO

Il posto tappa, il campeggio, il campo da calcio, il campo tennis e i giochi per bimbi, dovranno caratterizzarsi come strutture adeguate allo svolgimento delle attività di turismo sostenibile, di turismo scolastico e educativo, attività sportive e ricreative, attività di sensibilizzazione e di educazione all’ambiente, di accoglienza, ristorazione e ricettività qualificata.

ART. 3

NORMATIVA APPLICABILE

L’affidamento in oggetto è riconducibile ai “contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice dei contratti” e nell’ambito di cui al Titolo II (articoli da 4 a 20), parte prima, del D.Lgs. n. 50/2016 e per i quali non si applica la disciplina del Codice degli appalti.

Le altre disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016 si applicano se richiamate negli atti del procedimento di gara. La procedura è comunque disciplinata dal regolamento di contabilità dello Stato.

ART. 4

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE

- 1 Il complesso immobiliare del posto tappa si sviluppa su tre piani su una superficie complessiva di circa mq 300 direttamente accessibile dalla via comunale A.Lanteri.

Il posto tappa è composto da:

1. Piano Primo

Il piano primo si articola in più aree:

Zona di ingresso

Locali servizi igienici (non utilizzabili)

Locale dispensa e spogliatoio

n.1 Sala ristorante

n.1 Sala adibita a biblioteca (non utilizzabile)

Cucina

2. Piano Secondo

Il secondo piano è accessibile dal Piano Primo con una rampa di scale interna all’immobile.

E’ composto da:

n.2 camere per un totale di 12 posto letto

n.2 locali servizi igienici

3. Piano Terzo

Il piano terzo è accessibile dal Piano Secondo con una rampa di scale interna all’immobile.

E’ composto da:

n.2 camere per un totale di 12 posti letto

n.2 locali servizi igienici

I locali di cui sopra sono tutti arredati. La struttura è collegata alla rete elettrica, alla rete idrica e fognaria ed è dotata di impianto di riscaldamento con bombolone GPL.

- 2 Il complesso denominato Campeggio “Saradin”, situato nell’omonima zona, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 10000 mq: Un lato confina con il torrente Negrone, un lato confina con il rio Corvo, un lato confina con il bosco Navette e il lato d’ingresso, delimitato a monte con sbarra e casetta di custodia, confina direttamente con la strada provinciale n.154. Il terreno su cui insiste il complesso è posto in ottima posizione panoramica, risulta essere in pendenza con sistemazione a terrazze, accessibili tra loro da strade in pietrisco e terreno, vialetti pedonali e scalinate in muratura. Risulta parzialmente alberato con piante di faggio, larice, abete e ciliegi selvatici.

In sintesi il campeggio è costituito da:

- 1 n.10 piazzole per roulotte/campers di superficie variabile, munite di quadri elettrici;
- 2 piazzole di sosta per tende per circa mq.200 complessivi;
- 3 strade e vialetti interni pavimentati in terreno e pietrisco;
- 4 area giochi per bambini composta da altalena, scivoli e dondoli a bilico
- 5 campo da tennis pavimentato in calcestruzzo e chiuso da adeguate protezioni in rete metallica
- 6 campo da calcio;
- 7 edificio servizi igienici con n.2 blocchi per servizi igienici comuni. Ciascun blocco è costituito da:
 - 8 zona donna: serie di 3 lavandini, 2 spazi doccia, 5 spazi chiusi wc (turche), 1 lavandino bimbi, 2 lavapiedi;
 - 9 zona uomini: serie di 3 lavandini, 2 spazi doccia, 5 spazi chiusi wc (turche), 1 lavandino bimbi, 2 lavapiedi
- 10 1 area lavanderia con 3 lavatoi e 4 trogoli e pozzetto scarico camper
- 11 servizio igienico per disabili posizionato vicino alla casetta di custodia.

PARTE II – PIANO GESTIONALE

ART. 5

SERVIZI MINIMI RICHIESTI

Il soggetto gestore dovrà essere in grado di gestire le strutture oggetto del presente affidamento secondo azioni di turismo sostenibile, di turismo scolastico ed educativo, attività di accoglienza, nonché farsi promotore di forme di collaborazione con associazioni specializzate per il turismo all’aria aperta, operatori turistici, enti pubblici e organizzazioni private che operino nell’ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio, che si rendano disponibili a garantire lo svolgimento di alcune delle proprie attività presso la frazione Upega. In particolare, dovranno essere garantite le seguenti diverse tipologie di servizi:

1. ATTIVITA’ RICETTIVA E DI RISTORAZIONE

Il gestore dovrà condurre l’attività relativa alla ricettività delle strutture classificate oggetto dell’appalto, ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente. Le tariffe annuali stabilite dal gestore, sia per quanto riguarda il Posto tappa, campeggio, il campo tennis, dovranno essere comunicate al Comune.

Per quanto riguarda l’utilizzo del campo da calcio e del parco giochi bimbi dovrà esserne garantita la fruizione gratuita.

L’attività di ristorazione presso il Posto Tappa dovrà essere assicurata nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e dovranno essere promosse produzioni tipiche locali, utilizzando possibilmente ricette caratteristiche del territorio.

2. SERVIZI TURISTICI DIVERSI

Il gestore dovrà garantire presso il Posto tappa ed il campeggio adeguati servizi di accoglienza e informazione turistica sia ai visitatori ospiti, sia ai visitatori occasionali.

- a) Attività di informazione: dovranno essere assicurati un servizio di front office qualificato e la diffusione

gratuita del materiale fornito dal Comune, dal Parco Marguareis, dall'Unione Montana Alta Val Tanaro ed altri operanti nel settore turistico, finalizzato ad informare i visitatori sulle attività e sulle caratteristiche salienti del territorio, sulle opportunità di visita e di fruizione del territorio;

- b) Vendita: in regola con la normativa vigente potrà essere offerto un servizio di vendita prodotti agroalimentari e di artigianato locale.
- c) Accoglienza: dovranno essere garantite attività di animazione culturale, organicamente collegate ai caratteri naturali, culturali, artigianali, agricoli del territorio, mirate a ottimizzare l'accoglienza dei visitatori e a valorizzare le peculiarità del territorio (mostre tematiche, esposizioni, proiezioni, ecc);
- d) Servizi per la fruizione: dovrà essere assicurata, secondo la normativa vigente e le indicazioni del Comune, l'organizzazione di attività sportive compatibili con le norme di fruizione del Parco e di educazione ambientale; dovranno essere proposte attività e servizi di "vacanze attive" coerenti a una fruizione ecoturistica del territorio;
- e) Promozione: dovrà essere garantita la promozione di tutte le attività e dei servizi offerti sul territorio.

ART. 6 PERIODI MINIMI DI APERTURA DELLE STRUTTURE

L'apertura del Posto Tappa dovrà essere assicurata per l'intero arco dell'anno salvo i casi di impossibilità di utilizzo della struttura per cause di forza maggiore e fatti salvi i periodi di chiusura per ferie.

In particolare il gestore dovrà garantire l'apertura continuativa delle strutture del Posto Tappa e del Campeggio, del campo da calcio, del campo tennis e del parco giochi, nei periodi da giugno a settembre e durante le festività pasquali e natalizie.

Il gestore dovrà comunicare al Comune i periodi di chiusura delle strutture. Tali periodi non potranno coincidere con il periodo di apertura continuativa sopra indicato.

ART. 7 ONERI DEL GESTORE

Sono a carico esclusivo del gestore:

1. La corresponsione al Comune del canone determinato sulla base d'asta, maggiorata dell'importo di rialzo offerto, da versare con le modalità di cui al successivo articolo 13;
2. Il pagamento delle spese ordinarie connesse all'allaccio e/o voltura delle utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono, il pagamento della TARI e ogni altro costo relativo alla gestione del posto tappa, del campeggio e degli impianti sportivi (campo tennis e parco bimbi).
Il pagamento delle spese relative alla fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono, tari.
3. La manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree esterne, ivi compreso il taglio dell'erba, dei mobili e delle attrezzature, ai fini del loro corretto uso, funzionamento e conservazione, con obbligo di segnalazione al Comune degli interventi di manutenzione straordinaria, a carico dello stesso Comune.
4. La riconsegna, alla scadenza del contratto, dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature in buono stato manutentivo, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso;
5. Il servizio di pulizia di tutti i locali interni delle strutture e degli spazi esterni annessi;
6. La stipulazione delle polizze di assicurazione di cui al successivo articolo 16;
7. I costi per la fornitura di ulteriori beni mobili e attrezzature e del personale necessari per la gestione e ogni altro costo non espressamente imputato agli oneri del Comune di cui al seguente art. 8;
8. I costi delle prestazioni e dei servizi offerti dal Posto Tappa e dal campeggio e, in particolare, quelli relativi all'attività ricettiva che deve essere svolta in modo da soddisfare i requisiti obbligatori per le strutture;
9. La tenuta di regolare contabilità;
10. La tenuta del Registro dei Controlli, la fornitura e manutenzione dei presidi antincendio e della cartellonistica di sicurezza;
11. I costi relativi al rispetto della normativa sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
12. Ogni altro adempimento relativo al rispetto delle formalità previste dalla legge per lo svolgimento delle

attività programmate.

13. Dovrà inoltre garantire una facile ed efficiente reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di adeguati strumenti di comunicazione presso il rifugio (radio, telefono satellitare, ecc..), che dovranno servire anche per chiamate di soccorso, per i rapporti con il pubblico/utenza (informazioni, prenotazioni), nonché a discrezione del gestore e dietro pagamento di ragionevole corrispettivo, per chiamate degli utenti verso l'esterno.

ART. 8 ONERI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a consegnare al gestore i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature facenti parte del posto tappa, del campeggio e degli impianti sportivi e ricreativi oggetto del presente appalto in buone condizioni, agibili ed a norma, secondo un verbale di consegna che sarà redatto in contraddittorio tra le parti. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambi le parti. Con la sottoscrizione il gestore assicura che gli immobili, i mobili e le attrezzature sono in condizioni idonee all'uso convenuto e si impegna a non presentare al Comune istanza di malfunzionamento, o difetti e quant'altro successivamente a detta consegna.

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria del Posto tappa, del campeggio e degli impianti sportivi e ricreativi oggetto dell'affidamento.

Non saranno considerati interventi di manutenzione straordinaria gli interventi resisi necessari a causa di negligenza nella manutenzione ordinaria.

ART. 9 PERSONALE IMPIEGATO

In riferimento al personale impiegato, il gestore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali, assistenziali e in materia di sicurezza dei lavoratori, come previsti dalle disposizioni normative e dai CCNL di categoria e dagli eventuali integrativi in vigore nell'ambito territoriale di riferimento.

Il gestore risponde in ogni caso dell'operato del personale utilizzato.

PARTE III - OBBLIGHI CONTRATTUALI
--

ART. 10 DURATA E FORMA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in anni quattro decorrenti dalla data di stipula del contratto con possibilità di rinnovo alla scadenza, previa trattativa per l'adeguamento del canone di gestione. A partire dal secondo anno il canone sarà adeguato in base all'indice corrente di rivalutazione ISTAT.

Sono esclusi il rinnovo e la proroga taciti. La volontà di rinnovo da parte dell'Amministrazione Comunale dovrà essere comunicato al gestore con almeno tre mesi di anticipo sul termine di scadenza; il gestore, da parte sua, ha la facoltà di comunicare nel medesimo termine la propria volontà di non proseguire nell'incarico. Il silenzio del gestore che si dovesse protrarre oltre un mese dalla comunicazione da parte del Comune della proposta di rinnovo equivarrà al rifiuto di quest'ultima.

Al termine del contratto sarà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il gestore, in cui si darà atto dello stato degli immobili e delle attrezzature riconsegnate all'Ente.

ART. 11 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo annuale dell'affidamento in gestione del Posto tappa, campeggio e impianti sportivi e ricreativi ammonta a € Euro**2.800,00** annui (IVA esclusa), soggetti a rivalutazione in base all'indice ISTAT.

L'offerta costituisce impegno per il soggetto concorrente; lo sarà per il Comune solo dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

ART. 12 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono presentare domanda di partecipazione alla gara persone fisiche, imprenditori individuali o società, anche cooperative, che al momento della presentazione dell'offerta, siano in possesso dei requisiti sotto indicati. Sono altresì ammessi a presentare domanda di partecipazione anche raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi, già costituiti o da costituire; la documentazione, dovrà riferirsi, ove richiesto, oltre che alla capogruppo anche alle mandanti.

Non è consentito, a pena di esclusione dalla gara, che un soggetto partecipi contemporaneamente come concorrente individuale e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio, ovvero che sia presente in più raggruppamenti di imprese. Nel caso in cui un consorzio intenda proporre domanda di partecipazione, nella stessa dovrà indicare quale/i soggetto/i del consorzio/i gestirà/anno il rapporto.

Si riportano di seguito i requisiti generali richiesti:

- assenza di sentenze definitive di condanna a carico del titolare o legale rappresentante, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o del direttore tecnico, determinanti incapacità a contrattare con la P.A., ai sensi della vigente normativa;
- assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dal D.lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 13 MODIFICHE E MIGLIORIE

Sono consentite modifiche e migliorie dei beni immobili e delle attrezzature concesse in uso, esclusivamente previa autorizzazione scritta, salvo il caso in cui le medesime rientrino nell'attività di manutenzione ordinaria, con oneri a carico del gestore. Ogni intervento di tipo strutturale o impiantistico dovrà essere concordato e autorizzato dal Comune. L'uso difforme dalle modalità consentite della struttura, delle attrezzature e degli impianti rende esente il Comune da ogni responsabilità nei confronti di chicchessia, posta ad esclusivo carico del gestore.

ART. 14 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'affidatario dovrà acquisire tutte le autorizzazioni/certificazioni e presentare le dichiarazioni previste dalle leggi e/o dai regolamenti per la gestione del Rifugio Alpino e la conduzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 15 PAGAMENTO DEL CANONE

Il versamento del canone al Comune sarà effettuato in due diverse soluzioni, alla scadenza del 1° giugno e 1° dicembre di ogni anno. Per l'anno 2022 le scadenze saranno definite in base alla data di affidamento del contratto. In caso di rinnovo del contratto, il canone sarà opportunamente rivalutato.

A partire dal secondo anno il canone annuo sarà rivalutato in base all'indice ISTAT.

A garanzia dell'adempimento, il Gestore è tenuto a costituire **cauzione definitiva**, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, della durata del contratto e per un importo pari ad una annualità del corrispettivo della gestione offerto in sede di gara.

La suddetta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

Nell'ipotesi di escussione della cauzione o di parte di essa, il gestore è tenuto a reintegrare la stessa entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, pena la risoluzione del contratto.

ART. 16
DANNI A PERSONE O COSE

Il Comune è manlevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al gestore e/o al personale addetto, a terzi ed a animali, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.

Il gestore si impegna, altresì, a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla conduzione dell'attività e all'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.

Il gestore si obbliga a stipulare, prima dell'avvio dell'attività di gestione, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni derivanti dalla gestione a carico dei beni oggetto dell'affidamento, dovuti ad incendio e/o danneggiamento e una polizza di assicurazione R.C.T. per rischi derivanti dalla conduzione dell'attività e dallo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, valida per tutta la durata dell'appalto, il cui massimale dovrà essere di almeno € 1.500.000,00. Il gestore si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.

ART. 17
VIGILANZA

Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento il rispetto, da parte del gestore, delle previsioni del presente capitolato.

ART. 18
PENALITA'

Nel caso in cui i servizi di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile al gestore, siano interrotti, ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato sarà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno naturale consecutivo di mancato espletamento del servizio e a € 25,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di espletamento del servizio in modo gravemente difforme alle previsioni del presente capitolato.

Le suddette penalità dovranno essere corrisposte al Comune entro la prima scadenza utile relativa al pagamento del canone di locazione. In caso contrario verrà escussa la cauzione per la quota corrisposta.

ART. 19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ove si verificano gravi inadempienze del gestore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardo nel pagamento del canone, Il Comune ha la facoltà, previa notificazione scritta al gestore, a mezzo di lettera raccomandata A/R., di risolvere anticipatamente il contratto e di incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui all'art. 31, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

ART. 20
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica quanto previsto dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Cuneo.

ART. 21
RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

PARTE IV DISCIPLINARE DI GARA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 22

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara l'offerente dovrà far pervenire esclusivamente tramite PEC all'indirizzo briga.alta@cert.ruparpiemonte.it la documentazione richiesta con oggetto "**offerta per l'affidamento in gestione del posto tappa, campeggio e impianti sportivi e ricreativi comunali in fraz. Upega**" e contenente due cartelle, nominate come di seguito:

- 1) CARTELLA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 2) CARTELLA B – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta dovrà pervenire esclusivamente via PEC, al Comune di Briga Alta entro le ore 10.00 del giorno 16 maggio 2022. Dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l'ora di ricezione del plico e non quelle di spedizione. Non saranno in nessun caso presi in considerazione plichi pervenuti oltre il suddetto termine, anche se spediti prima della data di scadenza sopra richiamata. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

ART. 23

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo rialzo sul canone annuale posto a base d'asta. Saranno ammesse esclusivamente offerte in aumento sull'importo a base d'asta saranno considerate nulle offerte in ribasso o alla pari rispetto alla base d'asta e offerte prive della documentazione di cui all'art. 24 del capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di offerta unica ritenuta valida. L'Ente si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

ART. 24

DOCUMENTAZIONE: CARTELLA "A"

La cartella nominata "CARTELLA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere in file singoli e separati:

A) **ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E ULTERIORI DICHIARAZIONI** (allegato A al presente capitolato), in bollo, sottoscritta dalla persona fisica, dal legale rappresentate o dal procuratore speciale munito di procura (che dovrà essere allegata) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative, sarà indicata la regolare iscrizione nel Registro o Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive (D.M. 23/06/2004). Il documento dovrà essere redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritto dalla persona fisica, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o dal procuratore speciale munito di procura, debitamente accompagnata da copia fotostatica di un documento in corso di validità, in cui il dichiarante, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare, a pena di esclusione:

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 50/2016 per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture,
2. l'assenza di condizioni interdittive alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche,
3. che non vi sono sentenze di condanna esecutive, per il reato di cui all'art. 416 bis del Codice Penale che comportino l'impossibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, a carico del richiedente in forma individuale o del titolare (per le imprese individuali) oppure di tutti i soci (per le società in nome collettivo) oppure dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) oppure degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per tutti gli altri tipi di impresa) e che, a carico dei

medesimi soggetti, non è stato emesso alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;

4. di accettare tutte le condizioni stabilite dal bando e dal capitolato speciale d'appalto.
5. di essere in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla legislazione vigente per la gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande,
6. di aver preso cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul suo svolgimento,
7. di essersi recato sul posto ed aver verificato lo stato di fatto e di diritto delle aree e degli immobili oggetto dell'affidamento esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità,
8. di aver preso conoscenza delle condizioni disposte nell'avviso pubblico e nei relativi allegati e di accettarle integralmente senza riserva alcuna,
9. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta delle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui si svolgerà il servizio,
10. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possano aver influito sulla formulazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa e sostenibile l'offerta presentata.
11. che in caso di aggiudicazione:
 - a. saranno rispettati tutti gli impegni assunti in sede di offerta;
 - b. in caso di persona fisica, si procederà con la costituzione di impresa entro i termini fissati per l'aggiudicazione definitiva;
 - c. le strutture verranno utilizzate esclusivamente per le attività alle quali sono destinate;
 - d. saranno dimostrati i requisiti personali, morali e professionali previsti dalla normativa per la somministrazione di alimenti e bevande, e la gestione di rifugi alpini prima dell'avvio dell'attività di gestione;
 - e. le attività saranno svolte a mezzo di dipendenti regolarmente assunti a norma di legge o a mezzo di collaboratori secondo la normativa vigente;
 - f. saranno aperte le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti;
 - g. saranno stipulate debite polizze assicurative previste dal capitolato speciale.

B) CAUZIONE PROVVISORIA: per l'importo di € 224,00 (duecentoventiquattro) pari al 2% dell'ammontare complessivo del canone posto a base di gara per tutta la durata del contratto (2022-2025). La garanzia può essere prestata, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione mediante deposito in contanti della relativa somma presso la Tesoreria comunale, o sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati da Ministero dell'Economia. La garanzia deve:

- contenere espressamente i dati identificativi dell'affidamento (stazione appaltante, oggetto, valore dell'appalto)
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune di Briga Alta ;
- avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- contenere la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell'affidamento.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile delle altre imprese riunite o consorziate, dall'impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti con atto notarile, è indispensabile, pena l'esclusione, che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto dell'aggiudicatario ed è

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione dell'aggiudicatario sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; la cauzione degli altri concorrenti sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

C) per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti:

- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata;
- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico.
- è peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

D) per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti:

- atto di impegno compilato e sottoscritto in ogni sua parte-

ART. 25

OFFERTA ECONOMICA: CARTELLA "B"

La cartella nominata "BUSTA B – OFFERTA ECONOMIA" dovrà contenere il file dell'offerta economica sottoforma di dichiarazione (allegato D al presente capitolato) sottoscritta dalla persona fisica, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale munito di procura, contenente la percentuale di rialzo sul canone annuale del Posto tappa, campeggio, impianti sportivi e ricreativi posto a base di gara, determinato in euro **2.800,00** (duemilaottocento/00) -IVA esclusa-. Tale valore percentuale dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, fino a due cifre dopo la virgola. In caso di discordanza tra le due indicazioni, prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per il Comune.

Non sono ammesse offerte in ribasso o alla pari rispetto al prezzo a base d'asta.

In caso di consorzi, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dall'impresa mandataria o capogruppo.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento o consorzio.

Art. 26

ESCLUSIONI DALLA GARA

Costituiscono cause di esclusione dalla gara:

- a) la non accettazione espressa e incondizionata delle condizioni di affidamento stabilite dalla stazione appaltante;
- b) la mancanza della firma in tutti i documenti di gara in cui è prevista (la firma dovrà essere apposta digitalmente in formato p7m CADES, PAdES e XAdES, o in modo autografo originale ma accompagnata da documento di identità in corso di validità);
- c) la mancanza di fotocopia del documento di identità personale del dichiarante per le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- d) l'arrivo alla stazione appaltante del plico contenente la documentazione per la partecipazione alla gara oltre il termine indicato dall'art. 22 del presente capitolato;
- e) la presenza di sanzioni inderdittive che comportano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici;
- f) la presenza di situazioni debitorie nei confronti del Comune di Briga Alta relativamente a contratti analoghi;
- g) la presenza di cause di esclusione previste dal D.lgs.50/2016 e s.m.i;

Ai sensi del D.lgs.50/2016 e s.m.i., il responsabile del procedimento può invitare i concorrenti, qualora ritenuto

necessario, a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazione presentati.

ART. 27 VALIDITA' DELL'OFFERTA

I partecipanti alla gara sono vincolati all'offerta per un periodo di **180 giorni**, decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte. Il termine di validità dell'offerta potrà essere differito d'intesa con la stazione appaltante.

ART. 28 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del trattamento dei dati è il geom. Locci Fabio, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale . I documenti di gara possono essere visionati, richiesti e/o ritirati presso la sede del Comune di Briga Alta, Piazza Pastorelli 1 - tel. 0174 -393829 (in orario d'ufficio previo accordo telefonico) e tramite mail: briga.alta@ruparpiemonte.it e sono pubblicati sul sito dell'Ente www.comune.brigaalta.cn.it e albo pretorio on-line.

ART. 29 DATA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA

In data 16.05.2022 ore 11,00 presso il Comune di Briga Alta Piazza Pastorelli 1. Il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà in seduta pubblica all'apertura delle buste, alla verifica della documentazione prodotta e all'ammissione dei soggetti partecipanti alla gara. Successivamente, provvederà alla valutazione dell'offerta economica, redigendo apposita graduatoria. L'aggiudicazione avverrà anche in caso di offerta unica ritenuta valida. L'Ente si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

In caso di parità per quanto concerne l'offerta economica, si richiederà ai relativi offerenti di presentare un'offerta migliorativa e in caso di rifiuto da parte di tutti gli offerenti a presentare offerte migliorative si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

ART. 30 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, il Comune inviterà l'aggiudicatario provvisorio, affidandogli un termine perentorio non inferiore a 10 giorni, a produrre tutta la documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara e, in caso di persona fisica, a costituirsi come impresa, nonché un Piano di iniziative volto alla clientela, ai sensi dell'art. 2 c. 2 lett. b) del Regolamento regionale n. 1/R del 11/03/2011, che sarà approvato dall'Ente. In caso di assenza, tra la documentazione prodotta, di titoli e/o attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento regionale n. 1/R del 11/03/2011, l'Ente procederà all'accertamento degli stessi mediante l'istituzione di una commissione interna e l'espletamento, da parte dell'aggiudicatario, di una prova di valutazione.

Ove l'aggiudicatario, entro il termine stabilito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti dallo stesso dichiarati, l'Ente appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, e potrà eventualmente disporla in favore del concorrente che segue nella graduatoria formulata in sede di espletamento della gara in oggetto, previe le verifiche di cui sopra.

L'aggiudicazione definitiva è, altresì, subordinata al positivo accertamento in ordine all'insussistenza, a carico dell'aggiudicatario, degli impedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui sopra, il Comune procederà all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento e ne darà adeguata informazione.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre a prestare al Comune, ai fini della stipulazione del contratto d'appalto, la cauzione definitiva pari ad una annualità offerta in sede di gara dall'aggiudicatario, a garanzia

dell'esatta e corretta gestione di cui trattasi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali e deve essere prestata nei termini già indicati per la cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'aggiudicatario solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, qualora il Comune di Briga Alta non abbia titolo per rivendicare pretese creditorie nei confronti del gestore.

Nel caso in cui risulterà aggiudicatario un raggruppamento temporaneo, questo dovrà costituirsi nella forma giuridica prevista dalla normativa in vigore.

Infine, prima dell'attivazione del servizio di gestione, dovranno essere rilasciate al Comune di Briga Alta copia delle polizze assicurative stipulate come previsto dall'art. 16 e le autorizzazioni/certificazioni/dichiarazioni per la conduzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e la gestione di rifugi alpini come indicato dall'art. 14.

ART. 31 SUBAPPALTO

Il subappalto è vietato, in quanto incompatibile con l'oggetto del servizio.

ART. 32 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico del gestore.

Il rappresentante dell'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi, per la stipulazione del contratto, presso la sede legale del Comune di Briga Alta, entro la data indicata nella comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

ART. 33 TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato da questo invito, sono oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa vigente.

I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività dell'Ente e alla procedura di gara, come ad esempio:

- per eseguire obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo o gestionale;
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.

Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale mancanza di consenso potrà comportare l'esclusione dalla gara stessa. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 34 ALLEGATI

Formano parte integrante e risultano allegati al presente capitolato i seguenti documenti:

Allegato A: fac-simile Istanza di ammissione;

Allegato B: fac-simile Offerta economica